

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 marzo 2022, n. 21

Peste Suina Africana. Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, in adeguamento al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) trasmesso in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/2022 ed in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Presidente della Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica della propria Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2022 con Ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022 ("Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7"), ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, stabilendo in particolare che tali misure, da aggiornarsi in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica ed in base alle previsioni contenute nell'emanando Piano regionale, si applichino con decorrenza immediata e valgano in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, sino al 30 giugno 2022.

Premesso, inoltre, che:

in data 18 marzo 2022 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

le modifiche apportate dal regolamento 2022/440/UE hanno riguardato l'elenco delle zone soggette a restrizione II, intendendosi per «zona soggetta a restrizioni II» l'area di uno Stato membro individuata nell'Allegato I, parte II, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie, nel caso specifico la peste suina africana;

l'articolo 6 del regolamento (UE) 605/2021 (Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro), stabilisce che:

1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, come zona soggetta a restrizioni II.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni II elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, poiché il suddetto regolamento 2022/440 ha comportato delle modifiche rispetto alla precedente zonizzazione, risulta, pertanto, necessario, provvedere all'adeguamento degli elenchi dei comuni facenti parte delle diverse zone individuate nell'Allegato all'ordinanza 15 del 15 marzo 2022 apportando, in particolare, le seguenti modifiche:

- al paragrafo 1.2 ZONA DI SORVEGLIANZA ATTIVA A2 del suo Allegato:

- in provincia di Alessandria: siano eliminati i comuni di: Alessandria, Masio e Pontecurone;
- in provincia di Asti: siano eliminati i comuni di: Canelli, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vesime;
- in provincia di Cuneo: siano eliminati i comuni di: Perletto. Pozzolo Valle Uzzone, Castelletto Uzzone, Cortemilia;

- al paragrafo 1.3 ZONA INDENNE PROSSIMALE A3 del suo Allegato:

- in provincia di Alessandria: siano inseriti i comuni di: Alessandria, Masio e Pontecurone;
- in provincia di Asti: siano inseriti i comuni di: Canelli, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vesime;
- in provincia di Cuneo: siano inseriti i comuni di: Perletto, Pozzolo Valle Uzzone, Castelletto Uzzone, Cortemilia;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a modificare, come sopra riportato, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 15 del 15 marzo 2022, al fine di rendere conforme l'elenco dei comuni contemplati nel suo Allegato alle novità introdotte dal regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE.

Preso inoltre atto che con nota n. 014990/2022 del 18 marzo 2022 l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in relazione alla suddetta Ordinanza ha rilevato che: “premesse e considerata l'attuale situazione epidemiologica nonché la conseguente necessità di limitare il disturbo di un'attività venatoria estesa per l'intera annualità e anche alle ore notturne sia su specie non target sia, soprattutto, sui cinghiali al fine di limitarne/escluderne la movimentazione sul territorio, si raccomanda di ricorrere ad una caccia di selezione effettuata come sopra descritto, escludendo qualunque forma di prelievo in caccia e controllo che preveda l'ausilio di cani, compreso lo scaccio.

A quest'ultimo riguardo, non si ritiene tecnicamente accettabile la previsione [...] di autorizzare nelle Aree Protette, in deroga al Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 2/R, interventi con “cani da scaccio” (sebbene previsti esclusivamente nel territorio ricadente nella zona A4). Gli interventi di allontanamento/scaccio coi cani appaiono, infatti, del tutto inefficaci ai fini della riduzione dei rischi di impatti poiché non eliminano la fonte del problema ma, più semplicemente, la delocalizzano. Inoltre, la durata degli effetti di simili interventi non è quantificabile e - mantenendo gli animali sul territorio - la successiva ricomparsa del fenomeno, anche nel breve periodo, appare probabile. Infine, tali interventi possono servire per sostenere in modo scorretto la pratica venatoria. Lo scaccio coi cani non appare uno strumento [...] necessario né efficace, considerata l'attuale situazione epidemiologica e le finalità istitutive delle aree protette in cui se ne prevede il ricorso, e si invita ad escluderlo - così come il ricorso alla braccata - dalle modalità di intervento in controllo, previste ai sensi dell'art. 19, c.2, della L n. 157/92 e dell'art. 22, c.6, della L n. 394/91, che si ribadisce deve garantire selettività. [...]

Considerato tutto quanto sopra evidenziato, questo Istituto subordina l'espressione di un parere favorevole in merito alla richiesta in oggetto [...] all'esclusione di qualunque forma di prelievo, in caccia o controllo, che preveda l'ausilio di più di un cane (braccate anche con un numero limitato di segugi, p.2. 2-4, e operazioni di scaccio che prevedono l'uso di cani)”.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad adeguare al citato parere le disposizioni di cui alla suddetta ordinanza, stabilendo in particolare che:

- al punto i) del suo dispositivo, il primo punto-elenco sia sostituito con il seguente:
 - “di autorizzare l'ampliamento dell'equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi “alla cerca” e la gestione gabbie, compresa la “girata”;
- al paragrafo 2.4, lettera b), del suo Allegato, il punto 4. sia sostituito con il seguente:

“4.abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di cacciatori con l'uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira, e l'ausilio di un cane limiere”;
- paragrafo 2.4, lettera b), del suo Allegato, il punto 5) sia eliminato
- paragrafo 2.4, lettera c), del suo Allegato, il punto 3) sia sostituito con il seguente:

“3. Girata con l'ausilio di un cane limiere;”;
- la rubrica del paragrafo 2.5.1, del suo Allegato, sia sostituita con la seguente:

“2.5.1 Diffusione e incremento di tecniche a basso impatto (tiro selettivo), in grado di minimizzare il disturbo e le conseguenti ricadute sulla mobilità degli animali”;

- al paragrafo 2.5.1, del suo Allegato, il secondo periodo sia eliminato;
- a paragrafo 2.5.1, del suo Allegato, il quinto periodo sia sostituito come segue:
“Il tiro selettivo notturno è autorizzato nelle zone A2, A3 e A4.”;
- al paragrafo 2.6, del suo Allegato, il primo punto 2, si concluda con il seguente periodo:
“tiri selettivi tramite appostamenti e “alla cerca”.”;
- al paragrafo 2.6, del suo Allegato, il secondo punto 1 sia sostituito come segue:
“1. ampliare l’equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi “alla cerca” e la gestione gabbie, compresa la “girata”.”;
- al paragrafo 4.1, del suo Allegato, il terzo punto-elenco sia sostituito come segue:
“il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell’attività di controllo e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di battuta.”;

Informata la Giunta regionale, in data odierna, ed ottenuta la relativa condivisione.

Sentiti l’Unità di Crisi Regionale, il Nucleo di Coordinamento Regionale ed il Commissario Straordinario alla peste suina africana.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

ordina

che, in adeguamento al parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) trasmesso in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/202, nonché in conformità alle novità introdotte dal regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE, l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022 sia modificata come riportato in premessa, stabilendo di approvare, in sostituzione del suo Allegato 1, l’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.


Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

Alberto Cirio

Allegato

ALLEGATO 1

1. ZONE DEPOPOLAMENTO CINGHIALE



1.1 ZONA INFETTA A1

Comuni in provincia di Alessandria:

Cassine, Carrosio, Voltaggio, **Basaluzzo**, Visone, Borghetto Di Borbera, Cantalupo Ligure, Cassinelle, Acqui Terme, Garbagna, Albera Ligure, Morbello, Belforte Monferrato, Grognardo, Avolasca, **Sezzadio**, **Francavilla Bisio**, Ovada, Cassano Spinola, Lerma, Trisobbio, Prasco, Rivalta Bormida, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Castelletto d'Orba, Montaldeo, Sant'Agata Fossili, Carrega Ligure, Montacuto, Stazzano, **Tassarolo**, Mornese, Montaldo Bormida, **Novi Ligure**, Cabella Ligure, Melazzo, Carpeneto, Orsara Bormida, Cavatore, **Fresonara**, Bosio, Carezzano, Vignole Borbera, Cremolino, Grondona, Gremiasco, Brignano-Frascata, Cartosio, Tagliolo Monferrato, Fraconalto, Ricaldone, Roccaforte Ligure, **Capriata d'Orba**, Sardigliano, Rocca Grimalda, Ponzone, Mongiardino Ligure, Pareto, Strevi, Arquata Scrivia, Gavi, Malvicino, San Cristoforo, Parodi Ligure, Dernice, **Predosa**, Morsasco, Fabbrica Curone, Molare, San Sebastiano Curone, Castelnuovo Bormida, **Pasturana**, Costa Vescovato, Casaleggio Boiro, Villalvernia, Silvano d'Orba, Castellania.

1.2 ZONA DI SORVEGLIANZA ATTIVA A2

Sono i territori dei comuni compresi nell'intorno di 10 Km esterno alla zona infetta (A1)

Comuni:

- **in provincia di Alessandria:** Alice Belcolle, **Bergamasco**, Berzano di Tortona, Bistagno, **Borgoratto Alessandrino**, **Bosco Marengo**, Carbonara Scrivia, Carentino, **Casal Cermelli**, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, **Castellazzo Bormida**, Castelletto d'Erro, **Castelspina**, Cerreto Grue, Denice, Frascaro, **Frugarolo**, **Gamalero**, Merana, Momperone, Monleale, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, **Oviglio**, Paderna, Ponti, PozzolGroppo, **Pozzolo Formigaro**, Sarezzano, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Terzo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino;
- **in provincia di Asti:** Bruno, Bubbio, Calamandrana, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame.

1.3 ZONA INDENNE PROSSIMALE A3

Costituita dai comuni tra la zona A2 e l'intorno di 20 Km esterno all'area infetta (A1)

Comuni:

in provincia di Alessandria

Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, **Felizzano**, **Fubine Monferrato**, **Montecastello**, **Pietra Marazzi**, **Quargnento**, **Quattordio**, **Rivarone**, **Sale**, **Solero**, **Alluvioni Piovera**, **Alessandria**, **Masio**, Pontecurone;

in provincia di Asti:

Agliano Terme, Belveglio, Calosso, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Moasca, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Refrancore, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vigliano d'Asti, Vinchio, Canelli, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vesime;

in provincia di Cuneo:

Bergolo, Bosia, Camerana, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mango, Monesiglio, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Castelletto Uzzone, Cortemilia.

1.4 ZONA INDENNE DISTALE A4

Costituita dai territori della Regione Piemonte esterni alla zona A3

2. MISURE DI GESTIONE DEL CINGHIALE

2.1 Zona infetta (A1)

In questa zona sono previste le misure dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza attiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- raccolta di tutte le carcasse di cinghiale (qualora non sia possibile il recupero delle spoglie: interrimento dei resti secondo la normativa sanitaria);
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie e recinti di cattura. Gli abbattimenti degli animali catturati sono effettuati secondo le modalità ordinarie dalle guardie delle Province, Città Metropolitana di Torino (CMTO) e da operatori formati e autorizzati dalla Provincia interessata o CMTO;
- tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza;
- foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e abbattimento.

2.2 Zona di sorveglianza attiva (A2)

Costituita dai territori dei comuni compresi nell'intorno di 10 Km esterno alla zona infetta (A1)

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza attiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi mirati di abbattimento secondo le modalità ordinarie da parte delle guardie delle Province, CMTO e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati) senza l'ausilio di cani;
- In attuazione di singole misure contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 20-8485 del 1 marzo 2019 è consentito:
 - a) l'abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;

- b) l'abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
 - c) interventi di controllo finalizzati al depopolamento con l'utilizzo di un cane limiere tenuto in cinghia lunga non superiore a 15 metri;
- attività di abbattimento in caccia di selezione senza ausilio di cani;
 - tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza se positive; possono invece essere destinate al consumo a fronte di risultati negativi ai test per PSA;
 - foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

2.3 Zona indenne prossimale (A3)

Costituita dai territori dei comuni compresi tra la zona A2 e l'intorno di 20 Km esterno all'area infetta (A1)

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi mirati di abbattimento con armi da fuoco da parte delle guardie delle Province, CMTO e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati) senza l'ausilio di cani;
- abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
- abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
- interventi di controllo finalizzati al depopolamento con l'utilizzo di un cane limiere tenuto in cinghia lunga non superiore a 15 metri;
- attività di abbattimento in caccia di selezione senza ausilio di cani;
- tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA e possono essere destinate al consumo solo se risultate negative ai test per PSA;
- foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

2.4 Zona indenne distale (A4)

Costituita dai territori degli ambiti di caccia (ATC, CA, AFV, AATV), zone di protezione di cui all'art. 10 L.157/92 e da altre Leggi e le altre aree con vincoli di protezione esterne alla zona A3. Sono esclusi i territori destinati alle Aree Protette per le quali si rinvia al punto 2.6.

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- a) sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- b) depopolamento dei cinghiali mediante il controllo che si esercita nei seguenti modi:
 1. tramite catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi di abbattimento nelle modalità ordinarie da parte delle guardie delle Province e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati);
 2. abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
 3. abbattimento alla cerca da **automezzo** anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
 4. abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di cacciatori, con l'uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira, e l'ausilio di **un** cane limiere;
- c) depopolamento dei cinghiali mediante caccia di selezione che si esercita nei seguenti modi:
 1. senza ausilio di cani;
 2. alla cerca, all'aspetto o da appostamento;
 3. girata con l'ausilio di un cane limiere;
- d) foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

2.5 PRATICHE GESTIONALI PER IL DEPOPOLAMENTO DEI CINGHIALI

2.5.1 Diffusione e incremento di tecniche a basso impatto (tiro selettivo), in grado di minimizzare il disturbo e le conseguenti ricadute sulla mobilità degli animali.

Per **tiro selettivo** si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un operatore (cacciatore o coadiutore), opportunamente formato e abilitato, in grado di rispettare i criteri selettivi di prelievo determinati.

Per **tiro selettivo notturno** si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un operatore (coadiutore o cacciatore), opportunamente formato e abilitato, in grado di rispettare i criteri selettivi di prelievo determinati nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

Il tiro selettivo notturno, sia per depopolamento sia in prelievo di selezione, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni minime di sicurezza indicate nel punto 2.5.2.

Il tiro selettivo notturno è autorizzato nelle zone A2, A3 e A4.

Per favorire in sicurezza l'attuazione del depopolamento dei cinghiali, in tutte le modalità, è consentito l'utilizzo delle diverse tipologie di fonti luminose e di strumenti a rilevazione ed intensificazione di luce e calore (es.: visori notturni e termici), sia alla cerca per l'individuazione dei cinghiali sia montati sul cannocchiale per favorire e attuare in sicurezza gli abbattimenti.

2.5.2 Misure di sicurezza per il tiro selettivo nelle ore notturne

Al fine di consentire tale tipologia di abbattimento in condizione di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di Gestione degli ATC e CA, i Concessionari delle Aziende e gli altri soggetti gestori, possono identificare i punti in cui collocare apposite postazioni, eventualmente dotate di strutture sopraelevate (Altane), definendo le modalità di accesso e l'utilizzo delle stesse.

Nella zona di Pianura, il tiro notturno è consentito esclusivamente da questi punti fissi sopraelevati, definiti "Altane", con posizioni preventivamente comunicate.

- le "Altane" dovranno essere utilizzate esclusivamente da punti di sparo che garantiscano adeguati livelli di sicurezza;
- qualsiasi "Altana" in zona di pianura dovrà avere una altezza minima di almeno 2,5 metri da terra, nel punto di appoggio dell'arma per lo sparo;
- qualsiasi "Altana" dovrà essere posizionata in accordo con il proprietario e/o il conduttore del relativo fondo;
- ai sensi di legge, ogni operatore è responsabile della "Altana" da lui costruita o collocata;
- su ogni "Altana" possono posizionarsi al massimo due persone (operatore cacciatore e accompagnatore);
- per gli interventi da appostamento l'armamento da utilizzarsi è la carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatica con non più di due colpi nel caricatore, nei calibri e modelli idonei a non arrecare danno a soggetti terzi;
- al fine di evitare possibili conseguenze per l'eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esplosivo, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell'animale, l'operatore (cacciatore o coadiutore) dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di una ogiva di rimbalzo;
- nelle aree in cui è fatto divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico;
- gli ATC, CA, AFV e AATV individuano e censiscono le "Altane" utilizzate dai cacciatori per il tiro notturno e comunicano la loro posizione alla Provincia territorialmente competente;
- ai sensi della presente ordinanza le Altane e gli appostamenti temporanei potranno essere posizionati anche in deroga al comma 2 dell'art. 15 della L.r. 5/2018;
- l'arma dovrà sempre essere trasportata scarica sino al luogo di appostamento;
- l'ATC, CA, AFV e AATV comunicano, entro le ore 14.00 del giorno di uscita, ai servizi di vigilanza venatoria della Provincia e CMTO: i nominativi dei cacciatori autorizzati, il comune di intervento, l'orario di uscita, i punti di appostamento e le targhe delle autovetture usate per recarsi sul posto.

2.5.3 Utilizzo delle gabbie e dei recinti di cattura nelle attività di depopolamento del cinghiale.

Il metodo della cattura mediante gabbie e recinti di cattura è autorizzato per le operazioni di depopolamento da attuarsi sia dagli Enti di Gestione delle aree protette sia dalle Province e CMTO e da altri soggetti gestori, nei territori di rispettiva competenza.

Tale metodo può essere attivato in tutte le zone (A1, A2, A3, e A4).

Nel caso della zona A1 è necessario segnalare all'ASL competente il posizionamento di gabbie e recinti di cattura.

Per le zone A1, A2, A3, A4 si precisa quanto segue:

- le gabbie possono essere fornite in concessione d'uso dalle Province e dalla CMTO o auto-costruite dai soggetti autorizzati secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e alla CMTO;

- i recinti di cattura possono essere auto-costruiti dai soggetti autorizzati secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e CMTO;

Per le zone A3, A4 si precisa quanto segue:

Le strutture di cattura devono essere disposte in numero sufficiente e idoneo alle zone e alla tipologia del territorio (almeno 1 ogni 20 Km²) per incidere sulla densità dei cinghiali presenti.

Le attività di cattura, fatta eccezione per l'abbattimento dei capi catturati, possono essere attuate da tutti i proprietari o conduttori di fondi, anche senza il possesso della licenza di caccia.

Al fine di migliorare l'efficacia delle strutture di cattura è autorizzato l'uso di dispositivi digitali quali foto-video-trappole anche collegate a sistemi informatici di segnalazione che consentono di rilevare presenza e cattura e, se necessario, attivare un pronto intervento.

2.5.4 Entità del prelievo da realizzarsi sia nell'ambito dell'attività venatoria, sia in quella di controllo faunistico in tutto il territorio regionale.

Tutte le azioni di depopolamento del cinghiale, previste nella presente ordinanza, devono trovare attuazione su tutto il territorio regionale comprese tutte le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi della L.157/92 oltre alle aree contigue e/o tutte le zone della rete Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) non coincidenti o sovrapposti con aree protette. Il controllo faunistico ai sensi della presente ordinanza è organizzato e coordinato dalle Province e CMTO. Allo stesso modo il depopolamento dei cinghiali deve essere attuato dagli Enti di gestione delle aree protette, nel rispetto della presente ordinanza, in tutte le aree di propria competenza secondo gli specifici indirizzi indicati al successivo punto 2.6

Per ridurre in modo rapido e significativo le dimensioni di popolazioni di cinghiali ad elevata densità, come quelle che caratterizzano la quasi totalità dei contesti presenti sul territorio regionale, i prelievi devono portare alla rimozione di gran parte della popolazione effettiva.

Considerati i limiti di applicabilità pratica di tecniche di stima efficaci, si rende necessaria la profusione del massimo sforzo di prelievo ottenibile.

2.5.5 Incremento della selettività del prelievo venatorio nei confronti di specifiche classi

Per raggiungere lo scopo è autorizzata la pratica del foraggiamento "attrattivo", debitamente regolamentata, in deroga al divieto ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Il foraggiamento "attrattivo" deve essere normato per garantire idonei requisiti di Biosicurezza sui punti di sparo corrispondenti. Vanno inoltre definiti in modo univoco ambiti, periodi, tipologia e quantità di alimento da fornire.

La regolamentazione del foraggiamento "attrattivo" dovrà prevedere almeno le seguenti prescrizioni:

- a. divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;

- b. allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km²;
- c. sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo al termine degli interventi di depopolamento, o in assenza di abbattimenti programmati.

Fatti salvi le gabbie, i recinti di cattura e i distributori automatici temporizzati, negli altri casi è consentito un utilizzo di massimo due kg di mais da granello/giorno per sito.

▪ **2.5.6 Comunicazioni delle attività di contenimento straordinaria ai fini di depopolamento**

Nell'attuazione di puntuali azioni di censimento e verifica degli obiettivi di depopolamento le Province, la CMTO (Città Metropolitana di Torino), gli Enti Gestori delle Aree Protette, gli ATC, i CA, le AFV, le AATV predispongono strumenti di raccolta dei dati ai quali tutti i soggetti attuatori ed abilitati sono tenuti a comunicare, entro 12 ore dall'intervento: catture e abbattimenti effettuati, geolocalizzazione delle gabbie, posizionamento degli appostamenti e delle altane, geolocalizzazione del ritrovamento di carcasse.

In relazione alla fase di attuazione degli interventi di urgenza, la Regione istituisce entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, avvalendosi delle Province e CMTO (Città Metropolitana di Torino), che pubblicheranno una manifestazione di interesse dedicata, un apposito elenco dei proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di "porto di fucile ad uso caccia", delle guardie venatorie volontarie e dei cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, affinché possano essere attuate operazioni di contenimento finalizzate al depopolamento per effetto di puntuale richiesta di intervento da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra le figure sopra indicate. Tale elenco verrà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior numero di soggetti, anche formati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, di attuare interventi di urgenza.

I soggetti di cui sopra, che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del piano, inseriscono i relativi dati georeferenziati, entro 48 ore dal ricevimento, secondo procedure che verranno predisposte dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'utilizzo di strumenti già esistenti.

2.6 Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette

Nell'ambito della Regione Piemonte, tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali sono attualmente dotati di un Piano di gestione faunistica, ai sensi del Regolamento 24 marzo 2014, n.2/R, finalizzato al controllo e al contenimento della specie cinghiale.

Pertanto si prevede un miglioramento dell'efficacia delle azioni e degli strumenti già previsti in tali Piani e l'implementazione di nuove azioni strategiche, in particolare:

1. raccordare il Piano di gestione faunistica per il controllo e il contenimento della specie cinghiale vigente con gli obiettivi numerici del Piano regionale, anche in base alla localizzazione di ciascuna area protetta nelle possibili tipologie di ZONE. Gli Enti di gestione devono altresì garantire il prosieguo dell'attività di ricerca attiva delle carcasse in coordinamento con gli uffici provinciali competenti, con particolare riferimento alle aree protette situate in zona A1 e A2;
2. diffondere sistemi di contenimento e di riduzione sistematica della popolazione specifici per ogni tipo territorio, partendo dai modelli e dalle pratiche già in atto e in accordo con le modalità

definite dal Piano regionale, ovvero incentivando modalità di abbattimento a basso impatto e in grado di evitare o minimizzare l'aumento della mobilità degli animali. Infatti, i territori degli Enti di gestione si differenziano molto, ad esempio per caratteristiche morfologiche, orografiche, di altitudine, grado di antropizzazione ecc., e, pertanto, ogni ambito dovrà poter scegliere il tipo di cattura più consono. I dati elaborati disponibili a livello nazionale e regionale mostrano come gli strumenti che attualmente risultano essere più efficaci per il contenimento della specie risultano essere: gabbie di cattura (impiego sistematico); recinti di cattura o "chiusini" (impiego sistematico); tiri selettivi tramite appostamenti e "alla cerca";

3. condividere e attuare modelli standardizzati di gestione del processo di depopolamento in tutte le sue fasi di cattura, abbattimento, campionamento sanitario, trasporto e smaltimento delle carcasse;
4. definire modalità di coinvolgimento dei soggetti attuatori (in particolare gli agricoltori) attraverso la formazione specifica sulle modalità di attuazione di ogni fase del depopolamento. Si ritiene necessario anche individuare modalità di coinvolgimento degli operatori selezionati finalizzate a ottimizzare l'efficacia della loro collaborazione nell'ambito delle aree protette;
5. pubblicare una manifestazione di interesse volta ad individuare tutti i soggetti abilitati interessati ad effettuare interventi di depopolamento in ogni singola area protetta;
6. definire modalità di integrazione con le attività di depopolamento in atto negli ambiti circostanti le aree protette e con il ciclo produttivo delle attività agricole presenti dentro e fuori le aree protette al fine di limitare il più possibile l'insorgenza o l'aumento dei danni alle coltivazioni;
7. monitorare le attività specifiche;
8. fornire consulenza tecnico-scientifica per un'attuazione più efficace delle azioni di Piano. In particolare, gli Enti di gestione delle aree protette possono farsi carico di implementare l'utilizzo delle gabbie di cattura presso gli agricoltori, fornendo una specifica formazione sul loro utilizzo anche al di fuori delle aree protette di competenza, esportando quindi l'esperienza acquisita;
9. informare gli attori del territorio, anche attraverso una specifica attività di divulgazione relativa alla problematica della PSA ai portatori d'interesse;
10. costruire sinergie con il personale di vigilanza provinciale (autorizzazioni e protocolli di intesa unificati per tutta la regione) al fine di consentire, laddove necessario, il loro intervento all'interno delle aree protette.

Relativamente al quadro normativo vigente in materia di controllo faunistico all'interno delle aree protette, si prevedono le seguenti deroghe al Regolamento 2/R del 24 marzo 2014:

1. ampliare l'equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi "alla cerca" e la gestione gabbie, compresa la "girata";
2. aumentare la destinazione dei capi abbattuti ai privati (art. 9 c. 3, h, i, del regolamento 2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e i proprietari di alpeggi che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni.

Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, all'interno dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) che NON sono sovrapposti ad aree protette regionali la

gestione venatoria della specie cinghiale è affidata ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione. Inoltre, negli stessi territori, le attività di controllo del cinghiale sono affidate alle province territorialmente competenti.

All'interno dei siti della Rete Natura 2000 (sia essi coincidenti, non coincidenti o parzialmente coincidenti con aree protette), rimangono vigenti i disposti previsti dalla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020 nonché i disposti delle Misure di conservazione sito specifiche e dei Piani di gestione attualmente vigenti (reperibili alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Relativamente al "foraggiamento attrattivo" per il quale la succitata D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 ne prevede il divieto all'interno di tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera b), si richiede ai Soggetti gestori di regolamentare tale metodica all'interno dei siti di propria competenza.

Si specifica che le attività di depopolamento, fatte salve le deroghe di cui sopra, sono attuate ai sensi del DPGR 24 marzo 2014, n. 2R.

3. MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI CINGHIALI

3.1 Sorveglianza passiva

Realizzazione di un'intensa attività di **sorveglianza passiva** delle carcasse degli animali trovati morti (Piano Nazionale di Sorveglianza PSA) nelle zone A3 e A4.

La sorveglianza passiva capillarmente condotta sul territorio funziona da campanello di allarme e fornirebbe quindi informazioni tempestive sull'arrivo della malattia, permettendo una celere attivazione del programma di azioni reattive. Per una efficace struttura del programma è auspicabile la piena collaborazione dei cacciatori non solo durante la stagione venatoria ma anche, soprattutto, nei restanti mesi dell'anno.

A tale scopo si possono promuovere specifici accordi tra le amministrazioni competenti e gli enti o associazioni di categoria. Inoltre è auspicabile l'adozione di un sistema di premialità, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia, per incentivare la segnalazione di carcasse di animali non abbattuti.

3.2 Sorveglianza attiva

La sorveglianza attiva è effettuata nella zona A1 e zona A2.

In aggiunta alle attuali azioni di coinvolgimento del personale di vigilanza venatoria provinciale e degli Enti di gestione delle aree protette, degli ATC, delle ASL, dei cacciatori e degli operai forestali è necessario, nel breve periodo, poter attivare le forze dell'ordine e la Protezione civile.

3.3 Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento

Il monitoraggio e la raccolta dati degli abbattimenti della specie cinghiale è effettuato attraverso la Banca dati del Portale osservatorio faunistico regionale (POF) ai sensi della D.G.R 8 febbraio 2019, n. 15-8381. I soggetti che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del piano (Province, Enti di Gestione delle aree protette, ATC, CA, AATV e AFV) inseriscono i dati di abbattimento georeferenziati entro 48 ore dall'abbattimento.

Ogni abbattimento è suddiviso per attività venatoria e attività di controllo.

La Regione provvede a pubblicare i dati di attuazione del monitoraggio con cadenza mensile.

4. MISURE DI BIOSICUREZZA DA APPLICARSI DURANTE LE ATTIVITÀ' DI DEPOPOLAMENTO DEL CINGHIALE

4.1 Misure da applicarsi nelle zone A3 e A4

Prima di ogni operazione di controllo il responsabile individuato deve provvedere a informare tutti gli operatori presenti circa le misure obbligatorie di Biosicurezza e igiene da attuarsi durante e dopo l'attività.

È vietato lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri addominali, toracici (corata) o la pelle. Il responsabile assicura la distruzione di tutti i sottoprodotti derivante dai capi abbattuti mediante interrimento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici.

Il responsabile assicura:

- la disinfezione del mezzo o di parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
- la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di controllo e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di battuta;
- lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.);
- **che i veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti o attrezzature da caccia siano ammessi per il trasporto di mangimi o per usi agricoli/zootecnici solo dopo una adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione.**

Le stesse misure di cui ai punti precedenti si applicano anche nei casi di abbattimento singolo.

4.2 Misure da applicarsi nella zona A2

Oltre alle misure riportate nel punto precedente, durante le operazioni di depopolamento **gli operatori dovranno assicurare che gli animali non vengano eviscerati e gli organi interni non vengano lasciati sul posto. Il cinghiale cacciato dovrà essere trasportato integro presso l'area o le strutture individuate per la macellazione all'interno di contenitori a tenuta stagna.**

L'area di macellazione di cui sopra dovrà essere autorizzata dall'ASL competente e dovrà essere:

- su terreno permanentemente asciutto, coperta da tettoia e strutturata in modo tale da prevenire la contaminazione delle aree circostanti;
- recintata con cancello chiudibile a chiave per impedire l'ingresso a persone ed animali come cinghiali, cani, volpi ecc.
- fornita di acqua e di fossa o contenitore per lo smaltimento delle frattaglie e dei rifiuti.

I cinghiali possono inoltre essere conferiti presso una struttura (macello) al chiuso la quale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

1. impedire l'accesso agli animali selvatici e domestici;
2. avere pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili;
3. disporre di un'area per la pulizia e la disinfezione degli strumenti e delle attrezzature;
4. disporre di un contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale prima del loro smaltimento;
5. avere barriere di disinfezione (stuoie) all'ingresso, riempite di disinfettante.

Gli addetti alla lavorazione delle carcasse devono:

- indossare indumenti e calzature monouso o lavabili e facilmente disinfettabili;
- utilizzare strumenti dedicati all'uso esclusivo presso la struttura, puliti e disinfettati dopo il loro utilizzo;
- lavare e disinfettare ogni attrezzo e indumento utilizzati nell'area macello prima di uscire dall'area recintata;
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e smaltirli in sicurezza;
- utilizzare solo disinfettanti compresi nell'elenco riportato in seguito.

Tutti i capi abbattuti dovranno essere custoditi in cella frigorifera sino all'esito dei test ufficiali per Peste Suina Africana e Trichinosi. In caso di positività per PSA le spoglie dovranno essere smaltite con tutti i criteri di Biosicurezza e le strutture dovranno essere pulite e disinfettate secondo la normativa sanitaria.

4.3 Misure da applicarsi nella zona A1

I cinghiali catturati e abbattuti in zona infetta secondo le metodologie previste dal presente Piano, non potranno essere destinati al consumo alimentare neppure nel territorio ricadente nella stessa zona, nel rispetto delle misure di Biosicurezza di cui ai punti precedenti.

4.4 MISURE DI BIOSICUREZZA RIGUARDO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI DEPOPOLAMENTO

Nelle zone A1e A2 tutti i soggetti attuatori del Piano di depopolamento, compresi i soggetti già abilitati (proprietari e conduttori, tutor e altri soggetti già abilitati a norma di legge, cacciatori abilitati alla selezione, etc.), compresi i cacciatori che intendono praticare l'attività venatoria sul cinghiale sono tenuti a frequentare un apposito corso di formazione sulla Biosicurezza relativo alla Peste Suina Africana -PSA- (durata tre ore) il cui piano didattico (comprendente indicazioni sulla

resistenza del virus nelle diverse matrici, le misure da adottare per evitare la contaminazione ambientale e la diffusione del virus della PSA, misure di smaltimento dei visceri e di trattamento delle carcasse nelle diverse aree individuate, nonché di disinfezione di strumenti potenzialmente contaminati) da erogarsi con docenti titolati e inseriti in apposito elenco regionale, sarà definito con successivo provvedimento, da adottarsi entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza da parte dei Settori regionali di Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e sicurezza alimentare (A1409C) e Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquicoltura (A1715A).

4.5 MISURE DI FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI DEPOPOLAMENTO.

Al fine di garantire una più capillare attività di depopolamento Province e Città Metropolitana di Torino, ATC, CA, Associazioni agricole e venatorie, Enti Gestori delle Aree Protette garantiscono la necessaria attività di formazione specifica calendarizzando, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, corsi di abilitazione (cinghiale attività faunistica), che si dovranno tenere con cadenza settimanale a partire dall'ultima decade di marzo 2022.